



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: INFRASTRUTTURE DIGITALI – SILENZIO ASSENSO

TAR Piemonte, sez. III, 20 aprile 2026, n. 915: autorizzazione per opere civili, scavi, occupazione suolo pubblico ex art. 49 d.lgs. 259/2003 – integrazione documentale: sospensione del procedimento – decorsi 30 giorni: formazione del silenzio assenso

Il TAR Torino decide su un'istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 (cd. "*Codice delle Comunicazioni Elettroniche*") relativa a un intervento per progetto in fibra ottica su una Strada Provinciale, con utilizzo di tipologia di scavo a basso impatto ambientale prevista dal D.M. 1° ottobre 2013 ("Decreto Scavi"), cd. metodologia di scavo in "*minitrincea*". La Provincia competente aveva inviato un preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, sostenendo che "*per poter valutare il rilascio [del] provvedimento autorizzativo in variante si rende necessario ricevere relazione e prove inerenti all'indagine preventiva svolta a verifica dell'infattibilità dell'intervento con tecnica no dig*". La Società aveva inviato la relazione richiesta, che accertava l'inidoneità della sola trivellazione orizzontale di tipo "*no dig*" e la necessità di procedere anche con tecniche alternative di scavo a basso impatto ambientale come la "*minitrincea*". In esito, la Provincia si dichiarava "*disponibile al rilascio dei provvedimenti autorizzativi richiesti*", subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni per l'esecuzione dei ripristini definitivi. Tale prescrizione veniva giudicata immotivata dalla ditta istante, che dichiarava che avrebbe eseguito l'intervento conformemente a quanto previsto e comunicato e, successivamente, comunicava che doveva ritenersi avvenuta la formazione del titolo per silenzio-assenso.



In risposta, interveniva il provvedimento espresso di diniego della Provincia e, successivamente, un ulteriore preavviso di rigetto ex art. 10-*bis* della L. 241/1990 e diffida, con il quale l'Ente precisava che non era possibile ritenere formalizzata l'autorizzazione per silenzio assenso in quanto il relativo procedimento era stato sospeso e, a seguito del ricevimento delle osservazioni, non ritenute sufficienti al superamento dei motivi ostativi, era stato emesso il provvedimento di diniego.

Il TAR Piemonte chiamato a giudicare della legittimità di tale provvedimento, afferma che l'art. 49, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 prevede la formazione tacita del titolo autorizzatorio trascorsi 30 giorni dall'istanza, senza che la p.a. abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi.

L'operatività del silenzio-assenso, con formazione tacita del titolo, comporta la consumazione del potere a provvedere sull'istanza, con la conseguenza che l'Amministrazione *"non può più intervenire e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in autotutela del provvedimento di tacito assenso in precedenza perfezionatosi"*. Nella fattispecie, la Provincia aveva inviato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 quando si era già formato il silenzio-assenso e il provvedimento di rigetto era di data ancora successiva. La sentenza precisa che la disciplina speciale di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche tipizza all'art. 49, comma 2, quale unica causa di sospensione del termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all'interessato entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, ma tale circostanza non si era verificata nel caso concreto. Il TAR conclude ricordando che dall'avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso deriva anche l'inefficacia *ex lege* dei successivi atti trasmessi dall'Amministrazione, ivi compreso l'atto di diniego (ex art. 2, comma 8 bis L. 241/1990 espressamente richiamato dall'art. 49-*ter* del d.lgs. n. 259/2003).

[Consulta la sentenza](#)